

Industrial & Service Società Cooperativa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/01	Edizione 06 approvata il 25/11/2022
---	--	--

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
art. 6 (comma 1, lettera a) e art. 7

Parte Generale

INDICE

1. GLOSSARIO	3
2. PROFILO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA	5
3. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01	10
3.1. Le fattispecie di reato previste dal decreto 231	10
3.2. Le sanzioni	21
3.3. Autori del reato	22
3.4. L'interesse o il vantaggio per le società	23
3.5. L'esonero della responsabilità	24
4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	26
4.1. Finalità, principi ispiratori e fasi attuative	26
4.2. Il Modello	27
5. ORGANIGRAMMA	29
5.1. Principi generali di comportamento	29
6. SISTEMA DISCIPLINARE	32
6.1. Premessa	32
6.2. Funzione del sistema disciplinare	33
6.3. Misure nei confronti degli Amministratori	34
6.4. Misure nei confronti di Dipendenti	34
6.4.1. Dirigenti	34
6.4.2. Quadri, impiegati ed operai	34
6.4.3. Violazioni del Modello	35
6.4.4. Misure nei confronti dei lavoratori	36
6.4.5. Misure nei confronti dei Collaboratori, Consulenti e dei Partner	37
7. CODICE ETICO (rinvio)	38
8. ORGANISMO DI VIGILANZA	39
8.1. Premessa	39
8.2. Composizione dell'organismo di vigilanza	39
8.3. Compiti e poteri dell'organismo di vigilanza	40
8.4. Responsabilità	42
8.5. Flussi Informativi	43
8.6. Flussi informativi verso l'OdV- WHISTELBLOWING	44
8.7. Raccolta e conservazione delle informazioni	Errore. Il segnalibro non è definito.
9. I REATI APPLICABILI	48
10. LE PARTI SPECIALI	61
10.1. Premessa	61
10.2. Funzione delle Parti Speciali	61
10.3. Criteri adottati per la valutazione dei reati	63
ORGANIGRAMMA	64
CODICE ETICO	65

1. GLOSSARIO

Di seguito vengono riportate alcune definizioni che possono facilitare la comprensione di questo documento:

- **“CCNL”** – Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro: è il contratto stipulato a livello nazionale con cui le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro predeterminano congiuntamente la disciplina dei rapporti individuali di lavoro (c.d. parte normativa) ed alcuni aspetti dei loro rapporti reciproci (c.d. parte obbligatoria);
- **“Codice Etico”**: Codice di comportamento che una Società adotta nello svolgimento delle sue attività, assumendo come principi ispiratori, leggi e norme in un quadro di valori etici di correttezza, riservatezza e nel rispetto delle normative sulla concorrenza, per la tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori;
- **D. Lgs. 231**: il Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», e successive modifiche ed integrazioni;
- **“Linee guida”**:- Linee Guida definite da Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4.12.2003, e successivi aggiornamenti, pubblicati da Confindustria in data 24.05.2004, 31.03.2008 e, in ultimo, nel mese di giugno 2021;
- **“Modello”** – Modello di organizzazione, gestione e controllo”, adottato dal Consiglio di Amministrazione per prevenire la commissione delle tipologie di reato previste dal D. Lgs 231/01 da parte dei soggetti (c.d. “Soggetti Apicali”) che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società (o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale), dei soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della società (art. 5, comma 1 lett. a D. Lgs. 231/01 di seguito per brevità “Decreto”) e da parte dei soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (art. 5, comma 1 lett. b) del Decreto;
- **“ODV”** – Organismo di vigilanza: è l’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello organizzativo;
- **“Sistema disciplinare”**: Sistema che regola le condotte legate ai possibili casi di violazione del Modello, le sanzioni astrattamente comminabili, il procedimento di irrogazione ed applicazione della sanzione;

- **Soggetti Apicali:** Soggetti che rivestono funzione di rappresentanza, di amministrazione e di direzione di una Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto la gestione ed il controllo della stessa;
- **“UIF”** – Unità di Informazione Finanziaria: Unità istituita per analizzare e trasmettere alle competenti autorità investigative le informazioni finanziarie relative alle operazioni sospette segnalate dai soggetti a ciò obbligati o comunque individuate; è istituita presso la Banca d'Italia quale entità autonoma e indipendente.

2. PROFILO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA

Industrial & Service Società Cooperativa (in seguito Industrial & Service) con sede in Via Trieste 80 - 00048 Nettuno (RM), è una società cooperativa che si occupa di gestione aree ecologiche, pulizie industriali e bonifiche, pulizie aree a verde, autospurgo e pulizia reti fognarie ed idriche, anche in spazi confinati.

Più nello specifico, Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto:

- a) l'assunzione di lavori di pulizia e di bonifica, compresi quelli preliminari e complementari; pulizie di case, appartamenti, condomini, uffici, magazzini, negozi, mense aziendali, refettori, ristoranti, stabilimenti industriali e qualsiasi altro lavoro di pulizia per conto di terzi;
- b) l'assunzione di lavori di facchinaggio e di pulizie in genere, nonché lavori di sgombero, traslochi, imballaggi, assemblaggi, deposito e magazzinaggio di merci varie e qualsiasi altro lavoro simile per conto terzi, compresi quelli preliminari e complementari;
- c) l'assunzione di servizi di manutenzione del verde pubblico o privato con tutte le attività accessorie e complementari;
- d) l'assunzione di servizi inerenti la raccolta, il trasporto, il trattamento, la cernita, il riciclaggio, lo stoccaggio e lo smaltimento, in impianti autorizzati, di rifiuti solidi e liquidi, siano essi urbani, speciali, non pericolosi o pericolosi, e comunque di rifiuti in genere nel senso più ampio, oltre alla depurazione e al trattamento delle acque e/o fanghi sia industriali che civili, nonché lo spazzamento di aree pubbliche e/o private, comprese spiagge, parchi o giardini; quanto sopra, se necessario, anche all'interno di stabilimenti industriali appartenenti ad altre società o enti;
- e) l'analisi, l'indagine, il monitoraggio e la rilevazione del territorio finalizzato all'elaborazione di dati e forniture di servizi, anche mediante l'utilizzo di sistemi informatici;
- f) la gestione di tutte le attività di recupero, nobilitazione, valorizzazione, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti, così come identificati dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, inclusa ogni possibile iniziativa di carattere industriale e/o commerciale inerente a tale gestione;
- g) la gestione di depuratori, l'autospurgo e la disostruzione di impianti fognanti sia industriali che civili, nonché la disinfestazione, la disinfezione, la derattizzazione e la sanificazione;
- h) l'impianto e la gestione dell'intero ciclo dell'acqua, produzione e distribuzione, raccolta nelle fognature e depurazione;
la costruzione di nuovi impianti per il controllo, il trattamento e la difesa delle risorse idriche, dall'emungimento al rilascio nel territorio;
- i) l'acquisizione, la realizzazione e la gestione, in ogni sua fase, di impianti industriali di trattamento e smaltimento dei rifiuti, nessuna tipologia tecnologicamente esclusa;

- j) la promozione di una consapevole piena cultura di un uso appropriato e conservativo delle risorse idriche, dall'emungimento al rilascio nel territorio;
- k) la ricerca, la sperimentazione, la promozione e lo sviluppo di nuove tecnologie a minore impatto ambientale, relativamente alle finalità di igiene e bonifica ambientale;
- l) interventi di bonifica ambientale e ripristino igienico- sanitario del territorio, compresa la bonifica di siti contaminati e la coibentazione amianto in matrice sia friabile che compatta;
- m) la ricerca, la sperimentazione e lo sviluppo di tecniche e tecnologie a minor impatto, finalizzate al reinserimento nel ciclo produttivo delle frazioni merceologiche presenti nei rifiuti e al riutilizzo delle stesse sotto qualsiasi forma;
- n) l'assunzione di lavori di autotrasporto di cose e persone su strada e non, in conto proprio e per conto terzi, di qualsiasi natura in territorio nazionale ed internazionale, il trasporto di merci e rifiuti radioattivi, nonché la gestione di officine di manutenzione, riparazione e lavaggio sia per automezzi che veicoli in genere, propri e/o di terzi, nonché la costruzione, manutenzione e riparazione di impianti, attrezzature e macchinari in genere, compresi i lavori di carpenteria metallica sia leggera che pesante;
- o) l'esercizio delle attività specificate nell'elenco allegato al D.P.R. 30 aprile 1970 n. 602 e successive modificazioni, comprese quelle preliminari, complementari ed accessorie;
- p) la gestione, la costruzione e/o la ristrutturazione, diretta e/o per conto di enti pubblici e privati, di impianti sportivi, turistico-ricettivi, ricreativi e connessi con le attività per il tempo libero; il servizio di preparazione pasti e gestione di mense per enti pubblici e privati, compreso il confezionamento e la distribuzione, nonché servizi di vigilanza e guardiania presso enti pubblici e privati (scuole, musei, parchi, ecc.);
- q) la gestione e la manutenzione di impianti idrici, di illuminazione e del gas, la gestione dei trasporti locali per conto di enti pubblici e privati, la gestione dei parcheggi, nonché manutenzioni stradali, scavi, costruzioni e ristrutturazioni di qualsiasi natura in genere;
- r) l'emissione quale concessionario di atti impositivi di accertamenti e liquidazioni dei tributi locali, quali l'Imposta Municipale sugli Immobili (IMU) e l'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP);
- s) l'emissione quale concessionario di atti impositivi di accertamenti e liquidazioni della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e per le iniziative pubblicitarie;
- t) la gestione della riscossione delle entrate patrimoniali e tributarie degli enti locali, secondo quanto sancito dalla normativa vigente;
- u) servizi per la mobilità urbana (monitoraggio del traffico);
- v) la gestione di impianti di illuminazione pubblica e privata, attraverso le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, estensione ed adeguamento delle linee, ogni altra attività connessa e derivante dal servizio;

- w) l'assunzione di servizi pubblici locali, di competenza degli enti territoriali, direttamente ovvero attraverso l'impiego di lavoratori socialmente utili e/o di pubblica utilità;
- x) servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle proprietà e competenze degli enti territoriali, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, immobili, viabilità, terreni, ecc.;
- y) l'organizzazione di corsi di istruzione professionale per soci e terzi, di seminari di studi, di attività (pubblicitarie, tipografiche, ecc.) rivolte alla gestione di convegni, manifestazioni in genere, riservandosi, per dette attività, il diritto di potersi avvalere anche, se eventualmente necessario, dell'opera di terzi non componenti la cooperativa stessa; nell'ambito di tale attività, per il conseguimento dell'oggetto sociale, la società cooperativa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute utili o necessarie ed aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- z) lavori in edilizia di ogni genere e natura, costruzione e/o ristrutturazione, diretta e/o per conto di enti pubblici e privati, di edifici, opifici, abitazioni, ville, capannoni, impianti sportivi, turistico-ricettivi, ricreativi e connessi con le attività per il tempo libero, compresa la pulizia e la bonifica di cantieri;
- aa) l'assunzione di servizi di manovalanza nei cantieri edili e di servizi di movimentazione terra;
- bb) l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione di impianti elettrici, elettronici, telefonici, citofoni, antenne, impianti di protezione da scariche atmosferiche.

La società può altresì svolgere le seguenti attività:

- assistenza informatica e sistemistica;
- realizzazione ed amministrazione reti informatiche aziendali;
- supporto e realizzazione dell'infrastruttura di rete fisica e logica;
- sviluppo software;
- installazione e configurazione server di rete;
- installazione, configurazione, migrazione e gestione sistemi informatici, server e client;
- cablaggio, installazione, manutenzione e posa in opera di reti telefoniche, informatiche e wireless;
- configurazione router, firewall, switch di rete ed apparati di rete;
- manutenzione ed assistenza personal computer;
- soluzioni di backup e disaster recovery; servizi di teleassistenza e controllo remoto.

La società ha inoltre per oggetto il commercio, sia all'ingrosso sia al dettaglio, nonché l'importazione e l'esportazione di computers, materiale informatico, licenze software, prodotti della telefonia sia fissa sia mobile.

4.2 Per il conseguimento dello scopo sociale e delle proprie finalità generali, la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e/o affine a quelle sopra elencate, compresa la rappresentanza di altre ditte e/o imprese, ovvero mediante la partecipazione a consorzi, sia con

attività interna che esterna, e a società consortili, nonché compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, nei limiti consentiti dalla legge, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

4.3 La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.

4.4 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies c.c." Industrial & Service, con il presente documento, intende non soltanto conformarsi alle novità legislative ed alle sollecitazioni introdotte nel nostro ordinamento dal D. Lgs. 231/01, in tema di "responsabilità amministrativa" delle persone giuridiche, ma intende anche approfittare dell'occasione offerta da tale norma per evidenziare quali siano le politiche di comportamento della Società, in particolare fissando, con chiarezza e con forza, i valori dell'etica e del rispetto della legalità, avendo come obiettivo ultimo la realizzazione di un vero e proprio manuale di prevenzione e di contenimento del rischio di reato che possa consentire ai singoli di poter prontamente rintracciare, in ogni situazione, l'assetto dei valori perseguiti e gli strumenti operativi all'uopo disponibili.

In data 17/07/2020, con atto a rogito del Notaio Daniela Carosi, Cosmari Gestioni Ambientali, Refecta Srl, Industrial & Service Soc. Coop. hanno stipulato un contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, D.L. 10 Febbraio 2009, n. 5 convertito con legge 9 Aprile 2009, n. 33, così come modificato dall'art. 42 del D.L. 31 Maggio 2010, n. 78 convertito con legge 30 Luglio 2010 n. 122, al fine di accrescere, individualmente e collettivamente la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato ritenendo utile condividere un programma comune di rete, collaborando in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Tra gli obiettivi strategici da perseguire, le imprese retiste hanno previsto, tra gli altri, quello di creare forme stabili e continuative di collaborazione che rappresentino un approccio teso all'innovazione alla ricerca, sviluppo, diffusione di protocolli esecutivi e gestionali che possano contribuire alla realizzazione di

contesti lavorativi tali da consentire di competere più efficacemente sul mercato, anche in termini di clima aziendale, benessere e professionalità dei Lavoratori, tramite l'integrazione di servizi svolti dalle retiste attraverso l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane all'interno della rete sia in termini di flessibilità che di valorizzazione delle specializzazioni di tali risorse in favore di ciascuna retista.

3. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, in vigore dal 4 luglio 2001, ha introdotto nell’ordinamento italiano, in conformità a quanto previsto anche in ambito europeo, un nuovo regime di responsabilità denominata “amministrativa” ma caratterizzata da profili di rilievo squisitamente penale a carico degli enti, persone giuridiche e società, derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di reato nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi. Tale responsabilità si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.

L’introduzione di questa nuova ed autonoma fattispecie di responsabilità di tipo penalistico, consente di colpire direttamente il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione di determinati reati da parte delle persone fisiche – autori materiali dell’illecito penalmente rilevante – che “impersonano” la società o che operano, comunque, nell’interesse di quest’ultima.

3.1. Le fattispecie di reato previste dal decreto 231

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell’ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D. Lgs. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano di seguito i reati attualmente previsti dal Decreto e da successive modifiche ad integrazione dello stesso, precisando tuttavia che si tratta di un elenco destinato ad ampliarsi nel prossimo futuro:

1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24)

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) (Modificato da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e D.L. n.13 del 25 febbraio 2022)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) (Introdotta da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)
- Truffa (art. 640 co. 2 n. 1 c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

- Frode in agricoltura (art. 2 L. 898 23/12/1986) (Modificato da D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021 e da D.Lgs.n.156 del 4 ottobre 2022)
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis) [introdotto dalla L. 48/08 art. 7]
- Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)
 - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
 - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
 - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
 - Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
 - Frode informatica (art. 640-ter c.p.) (Modificato da D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021 e da D.Lgs.n.150 del 10 ottobre 2022)
 - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
 - Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Art.1. comma 11. D.L. n. 105 del 21 ottobre 2019)
3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter) [introdotto dalla L. 94/09, art. 2, co. 29]
- Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e all'alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del D. Lgs. 286/98 (art. 416 co. 6 c.p.)
 - Associazione per delinquere (art. 416 c.p. escluso co. 6)
 - Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
 - Scambio elettorale politico- mafioso (art. 416-ter c.p.)
 - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407 co. 2 lett a) num 5 c.p.p.)

4. Reati di concussione e corruzione (art. 25)

- Divieto temporaneo di trattare con la pubblica amministrazione (Introdotta da L. n. 3/2019) (art. 289-bis c.p.)
- Peculato (art. 314 c.p.) (Modificato da L. n. 69/2015)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) (Modificato da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)
- Corruzione (art. 320, 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
- Riparazione pecuniaria (art. 322-quater c.p.) (Modificato da L. n. 3/2019)
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) (Introdotta da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) (Modificato da L. n. 3/2019)

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis) [introdotta dalla L. 409/01, art 6 e dalla L. 99/09, art.15]

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni (art. 473 c.p.)
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
 - Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. [493-ter c.p.](#)) (Introdotta da D.Lgs n.21/2018)
 - Trasferimento fraudolento di valori (Art. 512-bis c.p.) (Introdotta da D.Lgs n.21/2018)
6. Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis 1) [introdotto dalla L. 99/09, art.15]
- Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
7. Reati societari (art. 25-ter) [introdotto dal D. Lgs. 61/02, art. 3]
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) - Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.) [introdotto dalla Legge 69/2015 Art. 12]
 - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [introdotto dalla Legge 69/2015 Art. 12]
 - Impedito controllo (art. 2625 co. 2 c.c.)
 - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
 - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
 - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
 - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) – art. 25 *ter*, comma 1, lettera s.
 - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) [introdotto dal DLgs 38/2017]
 - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
 - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 co. 1 e 2 c.c.)
8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater) [introdotti dalla L. 7/03 art. 3]
9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater-1) [introdotto dalla L. 7/06, art. 8]
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)
10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies) [introdotto dalla L. 228/03, art. 5]
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
 - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
 - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
 - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)
 - Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.)
 - Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-bis c.p.) (Introdotto dall'Art.1 L. n. 236 del 11 dicembre 2016)
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 Bis c.p.) [introdotto dalla L. L. 199/2016 Art. 6]
 - Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) (Modificato da Legge n.238 del 23 dicembre 2021)
 - Tortura Art. 613-bis c.p. (Introdotto dall'art.1 L. n.110 del 14 luglio 2017)

- Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (art. 613-ter c.p.) (Introdotta dall'Art.1 L. n.110 del 14 luglio 2017)

11. Abusi di mercato (art. 25-sexies) [introdotti dalla L. 62/05, art. 9 - D. Lgs. 58/98]

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)
- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF) (Modificato dal D.Lgs. 107/2018 e da L. n.238 del 23 dicembre 2021)
- Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF) (Modificato dal D.Lgs. 107/2018)
- Manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF) (Modificato dal D.Lgs. 107/2018)
- Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (art. 187-ter.1 TUF) (Introdotta dal D.Lgs. 107/2018)
- Responsabilità dell'ente (art. 187-quinquies TUF) (Modificato dal D.Lgs. 107/2018)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 REG. EU. n. 596/2014)
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 REG. EU. n. 596/2014)

12. Delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies) [introdotta dalla L. 123/07, art. 9]

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 co. 3 c.p.)

13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies) [introdotta dal D. Lgs. 231/07, art. 63 co. 3].

- Ricettazione (art. 648 c.p.) (Modificato da D.Lgs.n.195/2021)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) (Modificato da D.Lgs.n.195/2021)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) (Modificato da D.Lgs.n.195/2021)
- Autoriciclaggio (art.648 ter.1 c.p.) [introdotta dalla L. 186/2014 Art. 3] (Modificato da D.Lgs.n.195/2021)

14. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.184 del 18 novembre 2021] (Art. 25 – octies.1)

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti Regio decreto n. 1398 (art. 493-ter c.p.) (Modificato da D. Lgs n. 184 dell'8 novembre 2021)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-querter c.p.) (Introdotta da D. Lgs n. 184 dell'8 novembre 2021)
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.) (Modificato da D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021 e da D.Lgs.n.150 del 10 ottobre 2022)

15. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies) [introdotta dalla L. 99/09, art. 15]

- Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 co 1 lett a-bis), art. 171 co 3, art. 171 bis, art. 171 ter, art. 171 septies, art. 171 octies Legge 22/04/1941 n. 633)
- Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc. (art. 171-ter L. n. 633/1941) (Modificato dalla L. n. 191/2009, dalla L. n. 248/2000 e dal D.L. n. 7/ 2005)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n. 633/41)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-octies L. n. 633/41)

16. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies) [introdotta dalla L. 116/09, art. 4]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
-

17. Reati ambientali (art. 25 undecies) [introdotta dal D. Lgs.121/11, art.2]

- Inquinamento ambientale (c.p. art. 452 bis)
- Disastro ambientale (c.p. art. 452 quater)
- Delitti colposi contro l'ambiente (c.p. art. 452 quinquies)
- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (c.p. art. 452 sexies)
- Circostanze aggravanti dei reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso al fine di commettere delitti contro l'ambiente (c.p. art. 452 octies)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p. - introdotto con D.Lgs. 11/18);

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari appartenenti ad una specie animale e/o vegetale selvatica protetta (c.p. art. 727 *bis*);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (c.p. art. 733 *bis*);
- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (D.Lgs. 152/06 art. 137 comma 1);
- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o dalle Autorità competenti (D.Lgs. 152/06 art. 137, comma 2);
- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (D.Lgs. 152/06 art.137, comma 5, primo e secondo periodo);
- Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee, nel suolo o nel sottosuolo (D.Lgs. 152/06 art.137, comma 11);
- Scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato dall'Autorità competente (D.Lgs. 152/06 art. 137, comma 13);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. 152/06 art.256, comma 1);
- Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata (D.Lgs. 152/06 art. 256, comma 3, primo periodo);
- Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (D.Lgs. 152/06 art. 256, comma 3, secondo periodo);
- Attività non consentita di miscelazione di rifiuti (D.Lgs. 152/06 art. 256, comma 5);
- Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (D.Lgs. 152/06 art.256, comma 6);
- Omessa bonifica (D.Lgs. 152/06 art. 257);
- Predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso e uso del certificato durante il trasporto (D.Lgs. 152/06 art. 258, comma 4);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs.n.152/2006)
- *[Predisposizione di un certificato di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di tracciabilità SISTRI (D.Lgs. 152§/06, art. 260 *bis*, comma 6);
- Trasporto di rifiuti pericolosi senza la copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE o senza certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di certificato di analisi contenente informazioni false circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (D.Lgs. 152/06, art. 260 bis comma 7, secondo periodo e terzo periodo);

- Trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata (D.Lgs. 152/06, art. 260 bis comma 8, primo e secondo periodo)] - * Soppresso dal 01/01/2019, in attesa di nuovo Sistema;
- Violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'Autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (D.Lgs. 152/06, art. 279, comma 5);
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L.150/92, art. 1 e art. 2);
- Falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (L. 150/92, art. 3 bis, comma 1);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscono pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (L. 150/92, art. 6, comma 4);
- Violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (Legge n° 549 del 1993, art. 3, comma 6);
- Sversamento doloso in mare di sostanze inquinanti (D.Lgs. 202/07, art. 8);
- Sversamento colposo in mare di sostanze inquinanti (D.Lgs. 202/07, art. 9).

18 Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies)

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – (art. 22, comma 12 e 12-bis del D.Lgs. n. 286/98)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine – (art. 12, comma 1, 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)
- Sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente (art. 22, comma 12-ter del D.Lgs. n. 286/98)

18. Razzismo e xenofobia [Articolo aggiunto dalla L. n. 167/ 2017 e modificato dal D.Lgs.n.21/2018] – (art. 25 – terdecies)

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Introdotta dal D.Lgs. n. 21/2018) (art. 604-bis c.p.)

- Circostanza aggravante (Introdotta dal D.Lgs. n. 21/2018) (art. 604-ter c.p.)
19. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati [Articolo aggiunto dall'Art.5 della L.n.39/2019] – (art. 25 – quaterdecies)
- Frode in competizioni sportive – (art. 1 L.401/1989)
 - Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa – (art. 4 L.401/1989)
20. Reati tributari [introdotta dall'art. 39, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157] – (Art. 25-quinquiesdecies)
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Modificato da Art. 39 D.L.n.124/2019) (art. 2 D.Lgs.n.74/2000)
 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Modificato da Art. 39 D.L.n.124/2019) (art. 3 D.Lgs.n.74/2000)
 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Modificato da Art. 39 D.L.n.124/2019) (art. 8 D.Lgs.n.74/2000)
 - Occultamento o distruzione di documenti contabili (Modificato da Art. 39 D.L.n.124/2019) (art. 10 D.Lgs.n.74/2000)
 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs.n.74/2000 e s.m.i.)
 - Dichiarazione infedele (Introdotta da D.Lgs.n.75/2020) (art. 4 D.Lgs.n.74/2000)
 - Omessa dichiarazione (Introdotta da D.Lgs.n.75/2020) (art. 5 D.Lgs.n.74/2000)
 - Indebita compensazione (Introdotta da D.Lgs.n.75/2020) (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)
21. Contrabbando [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.75/2020] (art. 25 – sexiesdecies)
- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art.282 Testo unico n.43/1973)
 - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art.283 Testo unico n.43/1973)
 - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art.284 Testo unico n.43/1973)
 - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art.285 Testo unico n.43/1973)
 - Contrabbando nelle zone extra-doganali (art.286 Testo unico n.43/1973)

- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art.287 Testo unico n.43/1973)
 - Contrabbando nei depositi doganali (art.288 Testo unico n.43/1973)
 - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art.289 Testo unico n.43/1973)
 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art.290 Testo unico n.43/1973)
 - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art.291 Testo unico n.43/1973)
 - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.291-bis Testo unico n.43/1973)
 - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.291-ter Testo unico n.43/1973)
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.291-quater Testo unico n.43/1973)
 - Altri casi di contrabbando (art.292 Testo unico n.43/1973)
 - Circostanze aggravanti del contrabbando (art.295 Testo unico n.43/1973)
 - Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca (Inserito da D.Lgs.n.156 del 4 ottobre 2022) (art.301 Testo unico n.43/1973)
22. Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale [Articolo aggiunto da L.n.22 del 09 marzo 2022] (art. 25 -septiesdecies)
- Furto di beni culturali – (art. 518-bis c.p.)
 - Appropriazione indebita di beni culturali – (art. 518-ter c.p.)
 - Ricettazione di beni culturali – (art. 518-quater c.p.)
 - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
 - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
 - Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
 - Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
 - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
 - Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)
23. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici [Articolo aggiunto da L.n.22 del 09 marzo 2022] (art. 25 – duodevicies)
- Riciclaggio di beni cultura (art. 518-sexies c.p.)
 - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

24. Delitti tentati – (art. 26 – D.Lgs. 231/01)

- Delitto tentato – (art.56 c.p.)

25. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell’ambito della filiera degli oli vergini di oliva] - Art.12 L.9/2013 – Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato

- Art. 440 c.p.
- Art. 442 c.p.
- Art. 444-ter c.p.
- Art. 473 c.p.
- Art. 474 c.p.
- Art. 515 c.p.
- Art. 516 c.p.
- Art. 517 c.p.
- Art. 517-quater c.p.

26. Reati transnazionali [introdotto dalla L. 146/06, artt. 3 e 10]

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR 43/73)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309/90)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D. Lgs. 286/98)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

3.2. Le sanzioni

Le sanzioni previste dalla legge a carico della società in conseguenza della commissione o tentata commissione degli specifici reati sopra menzionati consistono in:

- **sanzioni pecuniarie** fino ad un massimo di Euro 1.549.370,00 (e sequestro conservativo in sede cautelare);

- **sanzioni interdittive** (applicabili anche come misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- **confisca del profitto che la società ha tratto dal reato** (sequestro conservativo, in sede cautelare);
- **pubblicazione della sentenza di condanna** (che può essere disposta in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali sono espressamente previste quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni dell'interdizione dell'esercizio dell'attività, del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate – nei casi più gravi – in via definitiva.

3.3. Autori del reato

Secondo il D. Lgs. 231/01, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da *“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso”* (c.d. soggetti in posizione apicale o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a), D. Lgs. 231/01);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), D. Lgs. 231/01).

La società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, D. Lgs. 231/01), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

3.4. L'interesse o il vantaggio per le società

La responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reati da parte di soggetti legati a vario titolo all'ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell'*interesse* o *a vantaggio* di esso. Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l'ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'*interesse* dell'ente.

Sul significato dei termini "interesse" e "vantaggio", la Relazione governativa che accompagna il decreto attribuisce al primo una valenza "soggettiva", riferita cioè alla volontà dell'autore (persona fisica) materiale del reato (questi deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di uno specifico interesse dell'ente), mentre al secondo una valenza di tipo "oggettivo" riferita quindi ai risultati effettivi della sua condotta (il riferimento è ai casi in cui l'autore del reato, pur non avendo direttamente di mira un interesse dell'ente, realizza comunque un vantaggio in suo favore).

Sempre la Relazione, infine, suggerisce che l'indagine sulla sussistenza del primo requisito (l'interesse) richiede una verifica "ex ante", viceversa quella sul "vantaggio" che può essere tratto dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica "ex post" dovendosi valutare solo il risultato della condotta criminosa.

Per quanto riguarda la natura di entrambi i requisiti, non è necessario che l'interesse o il vantaggio abbiano un contenuto economico.

Con il comma 2 dell'art. 5 del D. Lgs. 231 sopra citato, si delimita il tipo di responsabilità escludendo i casi nei quali il reato, pur rivelatosi vantaggioso per l'ente è stato commesso dal soggetto perseguendo esclusivamente il proprio interesse o quello di soggetti terzi. La norma va letta in combinazione con quella dell'art. 12, comma 1, lett. a), ove si stabilisce un'attenuazione della sanzione pecuniaria per il caso in cui "l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo". Se, quindi il soggetto ha agito perseguendo sia l'interesse proprio che quello dell'ente, l'ente sarà passibile di sanzione. Ove risulti prevalente l'interesse del soggetto rispetto a quello dell'ente, sarà possibile un'attenuazione della sanzione stessa a condizione, però, che l'ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione dell'illecito; nel caso in cui infine si accerti che il soggetto ha perseguito esclusivamente un interesse personale o di terzi, l'ente non sarà responsabile affatto, a prescindere dal vantaggio eventualmente acquisito.

3.5. L'esonero della responsabilità

L'art. 6 del D. Lgs. n. 231/01 prevede che la società possa essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

Il D. Lgs. n. 231/01 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi debbano rispondere – in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati – alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- b) predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d) prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo.

Nel caso di un reato commesso dai soggetti sottoposti all'altrui direzione, la società non risponde se dimostra che alla commissione del reato non ha contribuito l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso la responsabilità è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare entro 30 giorni osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati (art. 6, comma 3, D. Lgs. n. 231/01).

È opportuno in ogni caso precisare che l'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene (oltre all'apertura di un processo ad hoc nel quale l'ente viene parificato alla persona fisica imputata) mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

4.1. Finalità, principi ispiratori e fasi attuative

Il presente documento illustra il “Modello di organizzazione, gestione e controllo” (“Modello”), adottato dal Consiglio di Amministrazione di Industrial & Service per prevenire la commissione delle tipologie di reato viste in precedenza da parte dei soggetti (c.d. “Soggetti Apicali”) che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società (o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale), dei soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della società (art. 5, comma 1 lett. a D. Lgs. 231/01 di seguito per brevità “Decreto”) e da parte dei soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (art. 5, comma 1 lett. b) del Decreto).

Scopo del Modello è quello di configurare un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo, volto a prevenire la commissione dei reati contemplati nel Decreto. Tale finalità è stata realizzata attraverso l’individuazione in Industrial & Service dei processi a rischio.

L’individuazione delle aree a rischio rappresenta un’attività fondamentale per la costruzione del Modello. In Industrial & Service tale attività è stata effettuata analizzando il contesto aziendale per individuare le attività e i processi nei quali possono verificarsi elementi di rischio che sono pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D. Lgs. 231/01.

I risultati dell’analisi sono riepilogati nel capitolo 9 “I Reati applicabili” e analizzati in dettaglio nelle Parti Speciali costituenti parte integrante del presente documento; in esse sono individuate le direzioni aziendali esposte al rischio reato, le attività a rischio (attività che potrebbero portare alla commissione dei reati), le fattispecie di reato e le relative “procedure” da osservare.

I risultati dell’analisi sono oggetto di periodica verifica ed aggiornamento da parte dell’Organismo di Vigilanza, con il supporto degli Enti aziendali coinvolti.

Con l’individuazione delle attività esposte al rischio e la loro regolamentazione tramite “procedure”, si vuole:

- determinare la piena consapevolezza, in tutti coloro che operano in nome o per conto di Industrial & Service, di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione, la cui commissione è fortemente censurata dalla Società;
- consentire alla Società stessa di prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi mediante il costante monitoraggio delle attività a rischio.

Punti qualificanti del Modello sono:

1. l’esercizio di funzioni e di poteri di rappresentanza coerenti con le responsabilità attribuite;
2. l’applicazione ed il rispetto del principio di separazione delle funzioni in base al quale nessuna funzione può gestire in autonomia un intero processo;

3. la mappatura delle attività a rischio della società, ossia quelle attività nel cui ambito è presente il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto e sue integrazioni e modifiche;
4. l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza ("OdV") di specifici compiti sul funzionamento e osservanza del Modello e sul suo aggiornamento, nonché di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
5. la verifica dei comportamenti aziendali e della documentazione per ogni operazione rilevante;
6. l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni e delle procedure illustrate o citate nel Modello;
7. la diffusione a tutti i livelli aziendali di regole comportamentali e delle procedure.

4.2. Il Modello

Il Modello di Refecta è basato sulle Linee Guida Confindustria approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4.12.2003, e sui successivi aggiornamenti, pubblicati da Confindustria in data 24.05.2004, 31.03.2008 e, in ultimo nel mese di giugno 2021.

Il Modello è l'insieme dei documenti che individuano la struttura aziendale, le responsabilità, le attività, le procedure adottate ed attuate tramite le quali si espletano le attività caratteristiche della società valutate a rischio di reato ai fini del D. Lgs. 231/01.

Il Modello, pertanto, ai sensi dell'art. 6 del Decreto:

1. individua le aree a rischio di commissione dei reati indicati dal Decreto e successivi aggiornamenti;
2. indica le procedure o protocolli che regolamentano la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. indica le modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie adottate per prevenire ed impedire la commissione di tali reati;
4. prescrive obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
5. illustra il sistema disciplinare adottato per sanzionare il mancato rispetto delle procedure e disposizioni aziendali.

I soggetti destinatari del Modello sono i Soggetti Apicali, i dipendenti di Industrial & Service, nonché i terzi che intrattengono rapporti d'affari con la Società.

Nello specifico, i Soggetti Apicali sono stati individuati nei componenti l'Organo Dirigente e nei dirigenti muniti di deleghe idonee, mentre i soggetti sottoposti all'altrui direzione sono stati individuati nei dipendenti di Industrial & Service e nei soggetti terzi (collaboratori, consulenti, agenti).

In particolare i soggetti destinatari del Modello:

1. non devono porre in essere comportamenti che possano dare origine alla commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. devono intrattenere i rapporti nei confronti della P.A. esclusivamente sulla base dei poteri, delle deleghe e delle procure conferite come previsto dalle specifiche procedure adottate dalla Società;
3. devono evitare di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A.;
4. devono rispettare i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui soci o sui terzi;
5. devono consentire all'OdV l'esercizio del controllo e il rapido accesso a tutte le informazioni aziendali;
6. devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune, l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità che comportano la potenziale violazione del Modello;
7. non devono effettuare, senza preventiva autorizzazione, alcun tipo di pagamento che deve essere sempre supportato da documentazione giustificativa;
8. non devono effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari.

Il Modello di organizzazione e gestione del Industrial & Service è stato adottato nella sua prima versione con determina dell'Amministratore Unico del 13/12/2012.

In considerazione degli interventi legislativi succedutisi negli ultimi mesi e nello stesso spirito imposto dal D.Lgs. 231, che richiede un costante aggiornamento del Modello rispetto all'evoluzione organizzativa ed operativa della cooperativa Industrial & Service, su motivata proposta dell'ODV, ha ritenuto di procedere alla predisposizione di un nuovo e più aggiornato Modello, adottando così la presente versione, da ritenersi sostitutiva della precedente, con Verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 25/11/2022.

5. ORGANIGRAMMA

Per la descrizione della struttura organizzativa di Industrial & Service si rimanda all'organigramma in vigore (all'Allegato 1).

5.1. Principi generali di comportamento

Il presente paragrafo prevede l'espresso divieto a carico delle aree aziendali a rischio di:

- porre in essere, collaborare o consentire alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere, collaborare o consentire alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorire la commissione di reati.

Ne consegue l'espresso obbligo a carico delle aree aziendali a rischio di conformarsi alle seguenti direttive:

- osservare strettamente tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale;
- osservare criteri di massima correttezza e trasparenza nell'instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione, i fornitori e tutti gli ulteriori interlocutori con cui si viene in contatto nell'esecuzione delle proprie mansioni;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza, laddove la Società ne sia soggetta, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.
- rispettare rigorosamente la normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e

protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

- svolgere la propria attività a condizioni tecniche ed organizzative tali da consentire che siano assicurati una adeguata prevenzione infortunistica ed un ambiente di lavoro salubre e sicuro;
- diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti;
- rispettare le norme che tutelano il diritto d'autore e la proprietà industriale, anche in campo informatico.

Per garantire il rispetto dei principi di comportamento e dei divieti sopra indicati e fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste dalla Società per lo svolgimento di attività nelle aree sensibili:

- la Società non inizierà o proseguirà nessun rapporto con Esponenti aziendali, Collaboratori esterni o Fornitori/Partner che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui la società opera;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati secondo le deleghe/procedure aziendali vigenti in proposito;
- di ciascuna operazione sensibile deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di sgravi, detrazioni o crediti di imposta oppure finanziamenti oppure erogazioni devono contenere ed essere supportate solo da elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento di tali benefici, deve essere redatto e conservato apposito rendiconto;
- la Società si atterrà al sistema di deleghe e procedure aziendali in vigore al fine di garantire la trasparenza della gestione delle risorse finanziarie e la separazione delle funzioni coinvolte;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi da parte di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure relative a dette attività e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;

-
- ogni utente dei sistemi informatici aziendali è responsabile della sicurezza dei sistemi utilizzati ed è soggetto alle disposizioni normative in vigore e alle condizioni dei contratti di licenza;
 - ogni utente è tenuto a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile commissione di reati mediante l'uso degli strumenti informatici;
 - ogni utente non deve utilizzare impropriamente dei beni e delle risorse aziendali, intendendo per improprio, salvo quanto previsto dalle norme civili e penali, l'utilizzo dei collegamenti in rete per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro o per inviare messaggi offensivi o che possano arrecare danno all'immagine della Società;
 - ogni utente non può riprodurre i materiali protetti da diritto d'autore ed i programmi informatici. I documenti che ogni collaboratore predispone nel corso dell'attività lavorativa sono di proprietà della società.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1. Premessa

La Società, al fine di attuare modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*) ha adottato procedure organizzative per disciplinare attività che possono costituire aree di rischio di commissione di illeciti penalmente rilevanti da parte dei propri amministratori, dirigenti, dipendenti o di chi svolga anche solo di fatto per conto della Società delle funzioni nell’ambito delle attività oggetto della presente procedura.

La commissione di illeciti penalmente rilevanti ai sensi del citato decreto legislativo può arrecare danni rilevanti alla Società ed ai suoi azionisti sia in termini di declaratorie di responsabilità della Società che di assoggettamento della stessa a sanzioni amministrative, pecuniarie o restrittive, e civili.

Tutti i destinatari delle procedure adottate dalla Società sono tenuti, con riferimento all’oggetto delle medesime, a conformarsi in ogni momento alle loro prescrizioni nonché alle norme di legge e di regolamento applicabili ed al Codice di condotta aziendale vigente.

Le procedure sono state adottate affinché:

- (a) i poteri e le responsabilità coinvolte in relazione al loro oggetto siano chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Società;
- (b) i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- (c) ogni operazione, transazione, azione nell’ambito della procedura considerata sia verificabile, documentata, coerente e congrua;
- (d) si persegua un principio di separazione di funzioni per cui l’autorizzazione all’effettuazione di un’operazione sia responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l’operazione;
- (e) si documentino i controlli, anche di supervisione svolti nell’ambito della procedura medesima.

Nessun soggetto operante all’interno della Società potrà giustificare la propria condotta adducendo l’ignoranza della presente procedura.

Qualsivoglia condotta non conforme non potrà ritenersi attribuibile alla Società o svolta per suo conto o interesse, sarà qualificata quale inadempimento grave del rapporto di lavoro o altro rapporto contrattuale con la Società e sarà assoggettata alle sanzioni disciplinari applicabili (richiamate nella sezione 2.1 che segue) ivi incluso, ove ne ricorrano i presupposti, il licenziamento per giusta causa.

In caso di dubbi sulla condotta da tenere in concreto in relazione ad aspetti che si riferiscano all'oggetto delle procedure, i destinatari delle medesime sono tenuti a rivolgersi al superiore gerarchico o all'Ufficio del personale per ricevere le opportune indicazioni.

Con specifico riferimento al sistema sanzionatorio applicabile alla violazione delle previsioni del Codice di condotta e delle procedure adottate dalla Società, ogni informazione in merito potrà essere richiesta all'Ufficio del personale.

I destinatari delle procedure organizzative adottate dalle Società sono tenuti a segnalare ogni condotta all'interno dell'azienda che non sia conforme a dette procedure o al Codice di condotta aziendale o a norme di legge o regolamento vigenti al superiore gerarchico e all'Ufficio del personale, che provvederanno a trattare in via riservata detta segnalazione senza alcuna conseguenza all'interno della Società per chi effettuerà detta segnalazione.

Riferimenti:

- Codice di condotta aziendale vigente
- Procedure organizzative interne vigenti
- Artt. 2104-2106 c.c.
- art. 2119 c.c.
- CCNL
- CCNL Dirigenti in vigore
- art. 7 l. n. 300/1970.

6.2. Funzione del sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di efficacia deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al Modello rende efficiente e praticabile l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso.

La predisposizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 231/01, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

6.3. Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello, delle procedure e del Codice Etico da parte degli Amministratori, l'OdV informa tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione i quali prendono gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

6.4. Misure nei confronti di Dipendenti

6.4.1. Dirigenti

La violazione del presente Modello da parte dei Dirigenti costituisce illecito sanzionabile.

Inoltre, in attuazione dei principi espressi nel Modello, è illecito sanzionabile al dirigente la mancata vigilanza sulla corretta applicazione dello stesso, da parte dei dipendenti.

Tutti i comportamenti dei dirigenti sopra descritti costituiscono illeciti tali da giustificare il recesso datoriale dal vincolo contrattuale.

La Società provvederà, pertanto, all'accertamento delle infrazioni ed all'adozione degli opportuni provvedimenti in conformità a quanto stabilito nel vigente CCNL per i dirigenti di aziende industriali applicato.

6.4.2. Quadri, impiegati ed operai

La violazione del presente Modello da parte di Quadri, Impiegati ed Operai costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori – nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL di cui restano ferme tutte le previsioni.

In particolare, il CCNL di settore prevede, a seconda della gravità delle mancanze, i provvedimenti seguenti:

- 1) richiamo verbale;
- 2) ammonizione scritta;
- 3) ammenda;
- 4) sospensione;
- 5) licenziamento.

Per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale deve essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore con l'indicazione specifica dei fatti costitutivi dell'infrazione.

Il provvedimento non potrà essere emanato se non trascorsi i giorni previsti dal CCNL di settore da tale contestazione, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Se il provvedimento non verrà emanato entro i tempi previsti dal citato contratto tali giustificazioni si riterranno accolte.

Nel caso che l'infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare il licenziamento, il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa fino al momento della comminazione del provvedimento, fermo restando per il periodo considerato il diritto alla retribuzione. La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto. Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente.

I provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, ai sensi e con le modalità previste dalle norme contrattuali.

Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi i termini previsti dal CCNL applicabile.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al management aziendale.

L'estratto del CCNL relativo al sistema sanzionatorio sopra indicato è affisso sulle bacheche aziendali.

6.4.3. Violazioni del Modello

Fermi restando gli obblighi per la Società nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti sanzionabili, corredate dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

- a) incorre nel provvedimento di “richiamo verbale” il lavoratore che violi procedure interne previste o richiamate dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o alle procedure ivi richiamate;
- b) incorre nel provvedimento di “ammonizione scritta” il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure interne previste o richiamate dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o alle procedure ivi richiamate;
- c) incorre nel provvedimento di “ammenda” il lavoratore che violi procedure interne previste o richiamate dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o dalle procedure ivi richiamate che espongano la società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati;

- d) incorre nel provvedimento di “sospensione” il lavoratore che adotti, nell’espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello, o alle procedure ivi richiamate, e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati;
- e) incorre nel provvedimento di “licenziamento” il lavoratore che adotti, nell’espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, o con le procedure ivi richiamate, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di sanzioni previste dal Decreto.

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- dell’intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalle legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale e del livello di responsabilità ed autonomia delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l’illecito disciplinare.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell’OdV e della funzione HR, rimanendo quest’ultima responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su eventuale segnalazione dell’OdV e sentito il superiore gerarchico dell’autore della condotta censurata.

6.4.4. Misure nei confronti dei lavoratori

Il datore di lavoro rimane responsabile nei confronti dei propri dipendenti, sia per quanto riguarda il trattamento economico e normativo sia per quello contributivo. Tali poteri vengono esercitati affinché la prestazione di lavoro possa essere integrata nell’organizzazione produttiva della Società; chiaramente il lavoratore dovrà rispettare l’obbligo di fedeltà e diligenza verso la Società.

Il potere disciplinare, però, rimane in mano al datore di lavoro.

Pertanto, nei casi di violazione del modello come descritto al punto 6.5.3., Industrial & Service segnalerà l’evento al datore di lavoro del dipendente per l’applicazione delle misure disciplinari applicabili.

6.4.5. Misure nei confronti dei Collaboratori, Consulenti e dei Partner

Ogni violazione da parte dei Consulenti o dei Partner delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili o di commissione dei Reati nello svolgimento della loro attività per la Società è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/01.

7. CODICE ETICO (rinvio)

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/01 costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Tali principi devono essere inseriti in un codice etico.

In termini generali il codice etico è un documento ufficiale dell'ente che contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'ente nei confronti dei "portatori d'interesse" (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, azionisti, mercato finanziario, ecc.). Il codice mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo. Il codice etico è un documento voluto ed approvato dal massimo vertice dell'ente per diffondere la conoscenza delle regole di comportamento e dei principi etici che ispirano tutte le attività aziendali.

Il testo del Codice Etico è integralmente riportato in allegato (Allegato 2).

8. ORGANISMO DI VIGILANZA

8.1. Premessa

L'art. 6 del D. Lgs. n. 231/01 prevede che l'azienda possa essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito l'OdV).

L'affidamento di detti compiti all'OdV ed, ovviamente, il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti "apicali" (espressamente contemplati dall'art. 6), che dai soggetti sottoposti all'altrui direzione (di cui all'art. 7).

L'art. 7, comma 4, ribadisce, infine, che l'efficace attuazione del Modello richiede, oltre all'istituzione di un sistema disciplinare, una sua verifica periodica, evidentemente da parte dell'organismo a ciò deputato.

Le Linee Guida di Confcoopertive, anche nella versione aggiornata, suggeriscono che la funzione di vigilanza debba risiedere in un organo interno alla società diverso dal Consiglio di Amministrazione o dall'insieme degli amministratori senza deleghe, nonché dal Collegio Sindacale, e che sia caratterizzato dai seguenti requisiti: autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione.

8.2. Composizione dell'organismo di vigilanza

La disciplina in esame non fornisce indicazioni circa la composizione dell'OdV. Ciò consente di optare per una composizione sia mono che plurisoggettiva.

In considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo, è stato stabilito che l'OdV sia composto da uno sino ad un massimo di tre membri esterni alla cooperativa.

Per garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono stati affidati, l'OdV riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione di Industrial & Service.

L'OdV rimane in carica per un anno, rinnovabile per eguale periodo salvo rinuncia del Professionista o revoca dell'incarico per giusta causa da parte del Consiglio di Amministrazione che, nella stessa sede, provvederà a nominare i nuovi componenti dell'organo o ad integrare quelli mancanti.

Il Consiglio di Amministrazione, nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale, dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, anche su proposta dell'OdV, della quale l'Organismo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

8.3. Compiti e poteri dell'organismo di vigilanza

E' affidato, sul piano generale, all'OdV il compito di:

- a) vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello;
- b) valutare la reale efficacia ed effettiva capacità del modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al decreto;
- c) proporre eventuali aggiornamenti del modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni aziendali oppure apportare direttamente gli aggiornamenti non di competenza dell'Amministratore;
- d) vigilare sull'effettività del Modello, ossia di verificare la coerenza tra comportamenti concreti e modello generale, astrattamente definito.

Da un punto di vista operativo è affidato all'OdV il compito di:

- dotarsi di un regolamento;
- verificare l'efficienza e l'efficacia del modello organizzativo adottato rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati previsti dal D. Lgs n. 231/01;
- verificare il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal modello organizzativo e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- condurre ricognizioni interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente modello;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite nella parte speciale del modello;
- verificare che gli elementi previsti nella parte speciale del modello per le diverse tipologie di reati siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs. 231/01, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;

- formulare delle proposte all'Amministratore per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del modello organizzativo adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
 - significative violazioni delle prescrizioni del Modello organizzativo;
 - significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
 - modifiche normative;
- definire gli aspetti attinenti alla continuità della propria azione (p.e. la calendarizzazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'OdV, ecc), disciplinare il proprio funzionamento interno e formulare un regolamento delle proprie attività.

Il D. Lgs. 52/2007, che ha introdotto i reati in materia di riciclaggio e ricettazione tra i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, dispone che l'OdV ha il compito di:

- comunicare senza ritardo alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei suoi compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni in materia di identificazione del cliente e disposizioni procedurali per prevenire il riciclaggio;
- segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le operazioni sospette;
- comunicare entro 30 giorni al Ministero dell'Economia e delle Finanze le infrazioni relative alla limitazione all'uso di contante e dei titoli al portatore e al divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia, di cui hanno notizia;
- comunicare entro 30 giorni alla Uif le infrazioni relative agli obblighi di registrazione (art. 36 D. Lgs. 52/2007) di cui hanno notizia.

Inoltre:

- le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando l'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento propria del Consiglio di Amministrazione;
- l'OdV ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. n. 231/01;

- l'OdV può avvalersi - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni.

8.4. Responsabilità

Tutti i componenti dell'OdV sono solidalmente responsabili nei confronti della società dei danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e degli obblighi di legge imposti per l'espletamento dell'incarico.

La responsabilità penale dell'OdV non è regolamentata dal D. Lgs. 231/01 e, a tutt'oggi, non vi sono state pronunce giurisprudenziali che ne abbiano definito i confini.

Mutuando le indicazioni delle Linee Guida di Confcooperative si può affermare che fermo restando il generale dovere di vigilanza dell'Organismo e l'impossibilità per l'ente di beneficiare dell'esonero dalla responsabilità nel caso in cui vi sia stata omessa vigilanza, sembra opportuno effettuare alcune considerazioni relative all'eventuale insorgere di una responsabilità penale in capo all'Organismo in caso di commissione di illeciti da parte dell'ente a seguito del mancato esercizio del potere di vigilanza sull'attuazione e sul funzionamento del Modello.

La fonte di detta responsabilità potrebbe essere individuata nell'art. 40, co. 2, cod. pen. e, dunque, nel principio in base al quale "non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo". Pertanto, l'organismo di vigilanza potrebbe risultare punibile a titolo di concorso omissivo nei reati commessi dall'ente, a seguito del mancato esercizio del potere di vigilanza e controllo sull'attuazione di modelli organizzativi allo stesso attribuito.

Al riguardo, però, è opportuno tenere presente che l'obbligo di vigilanza non comporta di per sé l'obbligo di impedire l'azione illecita: esso, e la responsabilità penale che ne deriva ai sensi del citato art. 40, co. 2, cod. pen., sussiste solo quando il destinatario è posto nella posizione di garante del bene giuridico protetto.

Dalla lettura complessiva delle disposizioni che disciplinano l'attività e gli obblighi dell'organo di vigilanza sembra evincersi che ad esso siano devoluti compiti di controllo non in ordine alla realizzazione dei reati ma al funzionamento ed all'osservanza del modello, curandone, altresì, l'aggiornamento e l'eventuale adeguamento ove vi siano modificazioni degli assetti aziendali di riferimento. L'attribuzione all'Organismo di compiti d'impedimento dei reati non si concilia con la sostanziale assenza di poteri impeditivi, giacché l'Organismo non può neppure modificare, di propria iniziativa i modelli esistenti, assolvendo, invece, un compito consultivo dell'organo dirigente cui compete il potere di modificare i modelli. Peraltro l'obbligo d'impedire la

realizzazione di reati equivarrebbe ad attribuire compiti e doveri simili a quelli che, nel nostro ordinamento, ha la polizia giudiziaria. Va, infine, sottolineato che, neanche in capo ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblico servizio che, a differenza dell'Organismo di vigilanza, hanno il dovere di segnalare all'Autorità giudiziaria i reati di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie attività, non è previsto alcun obbligo di impedire la realizzazione dei suddetti reati.

La nuova normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007), per la prima volta, grava espressamente l'ODV di un obbligo di controllo dell'osservanza della normativa stessa da parte dei soggetti destinatari del D. Lgs. 231/2007.

La normativa in questione pone dei divieti e degli obblighi e li presidia con sanzioni amministrative e penali; vigilare sul rispetto del decreto significa vigilare sull'adempimento degli obblighi e sul rispetto dei divieti dallo stesso posti.

8.5. Flussi Informativi

Comunicazioni nei confronti degli organi societari

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

In proposito, l'OdV predispone per il Consiglio di Amministrazione:

- con **cadenza annuale**, un rapporto relativo all'attività svolta (indicando in particolare i controlli e le verifiche specifiche effettuati e l'esito degli stessi, l'eventuale aggiornamento della mappatura delle aree di attività a rischio, ecc.);
- **immediatamente**, una segnalazione relativa al manifestarsi di situazioni gravi e straordinarie quali ipotesi di violazione dei principi di attuazione del Modello, di innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti che attengano al perimetro di attuazione del Modello e in caso di carenze del modello adottato.

L'OdV riporta in modo continuativo al Consiglio di Amministrazione.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni societarie competenti per i diversi profili specifici ed in particolare:

- con l'Amministratore Delegato in ordine a qualsiasi questione rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/01;
- con l'Amministratore Delegato in ordine alla formazione in temi di interesse (sicurezza sul lavoro, D. Lgs. 231, etc.) ed ai procedimenti disciplinari collegati all'osservanza del Modello e del Codice Etico; al processo di assunzione di personale che abbia avuto

esperienze pregresse nell'ambito della P.A. o abbia relazioni di parentela o affinità con dipendenti/collaboratori o soggetti che ricoprono cariche nell'ambito della P.A.;

- con la funzione Amministrativa in ordine al controllo dei flussi finanziari, al processo di formazione del bilancio; in caso di ispezioni deve essere trasmesso all'OdV copia del verbale di accesso entro le 24 ore successive;
- con la funzione IT in ordine agli aggiornamenti del sistema informatico, all'acquisto /aggiornamento delle licenze software; a problemi legati alla navigazione in Internet e relative analisi; in caso di ispezioni deve essere trasmesso all'OdV copia del verbale di accesso entro le 24 ore successive;
- con la funzione RSPP in ordine a statistiche sugli infortuni; formazione; modifiche organigramma sicurezza, adempimenti ambientali; in caso di ispezioni deve essere trasmesso all'OdV copia del verbale di accesso entro le 24 ore successive;
- con le altre funzioni aziendali in ordine agli specifici compiti con particolare attenzione alle attività che possano prevedere rapporti con la P.A.; in caso di ispezioni, deve essere trasmesso all'OdV copia del verbale di accesso entro le 24 ore successive.

Tutte le attività compiute dall'OdV (p.e. incontri con il Consiglio di Amministrazione, riunioni periodiche dell'OdV, ecc.) devono essere verbalizzate. Le copie dei verbali devono essere custodite dallo stesso Organismo.

8.6. Flussi informativi verso l'OdV

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, ogni informazione, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del modello nelle aree di attività a rischio o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta.

Devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'OdV:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati e che possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, Industrial & Service
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati di cui al D. Lgs. 231/01;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/01;

- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare a livello nazionale e europeo, ovvero a trattativa privata;
- le notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità.

WHISTLEBLOWING

La legge n. 179/2017 concernente “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 291/2017, ha regolamentato l’istituto del whistleblowing per il settore pubblico e privato.

L’articolato normativo si compone, infatti, di tre articoli: il primo apporta le modifiche all’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 -settore pubblico-; il secondo dispone delle integrazioni all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 -settore privato- e infine il terzo integra la disciplina dell’obbligo del segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale.

In data 9 dicembre 2022, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 in materia di Whistleblowing.

Lo Stato italiano era chiamato a recepire la Direttiva europea entro il 17 dicembre dell’anno 2021. Il provvedimento, però, non è giunto entro il termine previsto. L’iter è stato ripreso con la Legge di delegazione europea, emanata in data 4 agosto 2022 ed entrata in vigore in data 10 settembre 2022. Tra le varie direttive oggetto della Legge vi è anche la n. 1937/2019 Protezione degli individui che segnalano violazioni delle norme comunitarie. Il 9 dicembre 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo recante attuazione del recepimento della Direttiva e il 12 dicembre è stato pubblicato lo schema di decreto legislativo. Ora si dovrà attendere l’entrata in vigore ufficiale della legge.

L’intervento implementa le tutele per chi segnala violazioni di disposizioni normative nazionali o, per determinate materie, comunitarie, riscontrate lavorando nel settore pubblico o privato.

In Italia il recepimento della Direttiva 2019/1937 comporta diverse modifiche e l’implementazione di un sistema di segnalazione nel settore privato non potrà più essere legata, come è oggi, solo al modello 231. È fondamentale, quindi, che le due discipline siano gestite in stretto coordinamento tra loro, ottimizzando sia gli aspetti teorici che quelli più strettamente pratici nella gestione dei canali di segnalazione. In primis, per le società che già hanno un Modello 231, l’Organismo di Vigilanza

ben può adempiere alla funzione di recettore e gestore anche delle segnalazioni di violazione del diritto UE, in quanto tali condotte possono risultare strumentali o prodromiche a violazioni del Modello o della legge penale. Inoltre, un OdV dovrebbe già disporre del know-how necessario a processare una segnalazione, e gode dei caratteri di terzietà che collimano con l'esigenza di gestione ottimale di una segnalazione. Tuttavia, per quanto riguarda l'aspetto tecnico-pratico legato all'inoltro della segnalazione, è doveroso che i due canali siano mantenuti rigorosamente separati tra loro. In quanto diverse sono le funzioni, gli scopi e la disciplina di ciascuno dei due processi di segnalazione. Pertanto, è auspicabile che l'ente privato, che sia o meno munito di un Modello organizzativo ex D.lgs. 231/01, si premuri di sviluppare due canali di segnalazione separati tra loro, possibilmente coordinati all'interno della medesima piattaforma di segnalazione online, e ciò al fine evitare di generare confusione nei segnalanti. Sarà naturalmente opportuno che il recepimento a livello nazionale della Direttiva Europea sia seguito da opportuni cicli di formazione del personale, oltre che dal potenziamento degli strumenti di segnalazione interni già sviluppati, e all'approntamento di canali esterni e pubblici.

Considerando le due discipline, sono molte le differenze tra la Direttiva 2019/1937 e il Modello 231, tra queste:

- La Direttiva si rivolge sia ad enti pubblici che ad enti privati, mentre la responsabilità degli enti da reato ex D.lgs. 231/01 trova applicazione esclusivamente nei confronti di enti collettivi privati;
- L'oggetto della segnalazione: che per la direttiva include le condotte di violazione del diritto europeo, in svariati ambiti (appalti pubblici, riciclaggio, ambientale, sicurezza, ambiente, salute pubblica, etc.);
- L'obbligatorietà: la Direttiva impone lo sviluppo dei canali di segnalazione agli enti con un numero di dipendenti superiore a 250 (e, a partire dal dicembre dell'anno 2023, di 50), mentre l'adozione di un Modello organizzativo è facoltativa;
- I canali di segnalazione: mentre il D.lgs. 231/2001 prevede uno o più canali di segnalazione, purché almeno uno garantisca la riservatezza dell'autore. La Direttiva dispone che siano sviluppati canali di segnalazione interna, oltre a canali di segnalazione esterna, gestiti da enti pubblici, e canali di segnalazione strettamente pubblici (in caso di ostruzionismo).

Il decreto avrà effetto decorsi quattro mesi dalla sua entrata in vigore. Nei confronti degli enti privati che occupano tra i 50 e i 249 dipendenti avrà invece effetto dal 17 dicembre 2023.

Decorso tale periodo, ANAC potrà sanzionare con una multa da 10.000 a 50.000 euro la mancata o inadeguata istituzione del canale di segnalazione Whistleblowing e delle relative procedure. Saranno inoltre sanzionati atti di ritorsione, ostacolo alla segnalazione, violazione della riservatezza.

Sistema di segnalazione interna: i nuovi obblighi

Lo schema di decreto prevede l'obbligo di adottare, sentite le rappresentanze sindacali, un sistema di segnalazione interno. La norma si applica a:

- a) soggetti del settore pubblico (comprese società a partecipazione pubblica e *in house*);
- b) soggetti del settore privato,
 - con almeno 50 dipendenti in media all'anno;
 - indipendentemente dal numero di dipendenti, dotati di un Modello ex D.Lgs. 231/2001 231 o operanti in determinati settori (es. servizi finanziari).

Il canale di segnalazione potrà essere gestito internamente, nominando un ufficio autonomo dedicato, oppure avvalendosi di soggetti esterni, fermo il rispetto della normativa privacy.

Sotto determinate soglie dimensionali, gli enti potranno ricorrere ad una gestione condivisa.

Tutti gli interessati dovranno essere debitamente informati sulle modalità di segnalazione, scritta o orale. Pena multe salate, il sistema dovrà fornire al segnalante opportuno riscontro nei termini dettati dal decreto.

Avuto riguardo alla società, sono attivi due canali informativi ai fini della disciplina del Whistleblowing.

Il primo può essere attivato attraverso segnalazioni interne – in chiaro - che ogni dipendente o consulente può effettuare attraverso il modulo affisso in bacheca all'ingresso dei locali aziendali.

Il secondo può essere attivato da chiunque attraverso segnalazioni anonime direttamente sul sito nella parte dedicata all'Organismo di Vigilanza (<https://www.cosmari.it/modello-organizzativo/>) compilando il modulo di segnalazione all'ODV. Nello specifico *“E' possibile compilare tutti i campi oppure solo il campo descrittivo per una segnalazione anonima. In questo caso la segnalazione dovrà essere adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari, in modo da far emergere fatti e situazioni che siano riferibili a contesti determinati”*.

8.7. Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico e cartaceo).

L'accesso all'archivio è consentito esclusivamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza.

9. I REATI APPLICABILI

Le fattispecie di reato che sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono soltanto quelle espressamente elencate dal legislatore.

Nella seguente “Tabella dei Reati” si elencano tali reati ed il relativo riferimento normativo, unitamente alla valutazione, effettuata in base alla struttura aziendale ed ai processi organizzativi e produttivi, se tale reato sia realmente applicabile all'interno della Società.

Si sono considerati “Non applicabili” quei reati per i quali la probabilità di commissione è trascurabile in quanto la fattispecie astratta non potrebbe concretamente realizzarsi.

Tabella dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01		
Reato	Riferimento normativo	Applicabilità
Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.	art. 24, D. Lgs. 231/01	
Malversazione a danno dello Stato	art. 316-bis c.p.	SI
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	art. 316-ter c.p.	SI
Frode nelle pubbliche forniture	art. 356 c.p.	SI
Truffa	art. 640 co. 2 n. 1 c.p.	SI
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	art. 640-bis c.p.	SI
Frode informatica	art. 640-ter c.p.	SI
Frode in agricoltura	Art. 2 L. 898/1986 e s.m.i.	NO
Delitti informatici e trattamento illecito di dati.	art. 24 bis, D. Lgs. 231/01	
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	art. 615-ter c.p.	SI
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	art. 615-quater c.p.	SI
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	art. 615-quinquies c.p.	NO
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	art. 617-quater c.p.	NO
Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	art. 617-quinquies c.p.	NO
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	art. 635-bis c.p.	SI
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	art. 635-ter c.p.	SI
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	art. 635-quater c.p.	SI

Tabella dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01		
Reato	Riferimento normativo	Applicabilità
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	art. 635-quinquies c.p.	SI
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	art. 640-ter c.p.	NO
Documenti informatici	art. 491-bis c.p.	SI
Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica	art. 1 comma 11 D.L.105/19	NO
Delitti di criminalità organizzata	art. 24 ter, D. Lgs. 231/01	
Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e all'alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'Art. 12 del D. Lgs. 286/98	art. 416 c.p. co. 6	NO
Associazione per delinquere	art. 416 c.p. escluso co. 6	SI
Associazione di tipo mafioso	art. 416-bis c.p.	SI
Scambio elettorale politico – mafioso	art. 416-ter c.p.	NO
Sequestro di persona a scopo di estorsione	art. 630 c.p.	NO
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	art. 74 DPR 309/90	NO
Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo	art. 407 co. 2 lett a) num 5 c.p.p.	NO
Reati di concussione e corruzione	art. 25, D. Lgs. 231/01	
Divieto temporaneo di trattare con la P.A.	art. 289 bis c.p.	SI
Peculato	314 c.p.	SI
Peculato mediante profitto dell'errore altrui	316 c.p.	SI
Concussione	art. 317 c.p.	SI
Corruzione per un atto d'ufficio	art. 318 c.p.	SI
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	art. 319 c.p.	SI
Circostanze aggravanti	art. 319-bis c.p.	NO
Corruzione in atti giudiziari	art. 319-ter c.p.	SI
Induzione indebita a dare o promettere utilità	(art. 319 <i>quater</i> c.p.)	SI
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	art. 320 c.p.	SI
Pene per il corruttore	art. 321 c.p.	SI
Istigazione alla corruzione	art. 322 c.p.	SI
Peculato, concussione, corruzione e	art. 322-bis c.p.	SI

Tabella dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01		
Reato	Riferimento normativo	Applicabilità
istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri		
Riparazione pecuniaria	art. 322-quater c.p.	SI
Abuso d'ufficio	art. 323 c.p.	SI
Traffico di influenze illecite	Art. 346-bis c.p.	SI
Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.	art. 25 bis, D. Lgs. 231/01	
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	art. 453 c.p.	NO
Alterazione di monete	art. 454 c.p.	NO
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	art. 455 c.p.	NO
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	art. 457 c.p.	NO
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	art. 459 c.p.	NO
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	art. 460 c.p.	NO
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata	art. 461 c.p.	NO
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	art. 464 c.p.	NO
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni	art. 473 c.p.	NO
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	art. 474 c.p.	NO
Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento	art. 493-ter c.p.	NO
Testamento fraudolento di valori	art. 512-bis c.p.	NO
Delitti contro l'industria ed il commercio.	art. 25 bis-1, D. Lgs. 231/01	
Turbata libertà dell'industria e del commercio	art. 513 c.p.	SI
Illecita concorrenza con minaccia o violenza	art. 513-bis c.p.	SI
Frodi contro le industrie nazionali	art. 514 c.p.	NO
Frode nell'esercizio del commercio	art. 515 c.p.	NO
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	art. 516 c.p.	NO
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	art. 517 c.p.	NO

Tabella dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01		
Reato	Riferimento normativo	Applicabilità
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	art. 517-ter c.p.	NO
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	art. 517-quater c.p.	NO
Reati societari.	art. 25 ter, D. Lgs. 231/01	
False comunicazioni sociali	art. 2621 c.c.	SI
False comunicazioni sociali - Fatti di lieve entità	art. 2621 bis c.c.	SI
False comunicazioni sociali delle società quotate	art. 2622 c.c.	NO
Impedito controllo	Art. 2625 c.c.	SI
Indebita restituzione dei conferimenti	art. 2626 c.c.	NO
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	art. 2627 c.c.	SI
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	art. 2628 c.c.	NO
Operazioni in pregiudizio dei creditori	art. 2629 c.c.	SI
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	art. 2629-bis c.c.	NO
Formazione fittizia del capitale	art. 2632 c.c.	SI
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	art. 2633 c.c.	SI
Corruzione tra privati	art. 2635 c.c.	SI
Istigazione alla corruzione tra privati	art. 2635 bis c.c.	SI
Illecita influenza sull'assemblea	art. 2636 c.c.	SI
Aggiotaggio	art. 2637 c.c.	NO
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	art. 2638 co. 1 e 2 c.c.	NO
False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare	Art. 54 D.lgvo 19/23	NO
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.	art. 25 quater, D. Lgs. 231/01	
Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	art. 25 quater, D. Lgs. 231/01	NO
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	art. 25 quater-1, D. Lgs. 231/01	
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 583-bis c.p.	NO
Delitti contro la personalità individuale.	art. 25 quinquies, D. Lgs. 231/01	
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	art. 600 c.p.	NO
Prostituzione minorile	art. 600-bis c.p.	NO
Pornografia minorile	art. 600-ter c.p.	NO
Detenzione di materiale pornografico	art. 600-quater c.p.	NO

Tabella dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01		
Reato	Riferimento normativo	Applicabilità
Pornografia virtuale	art. 600.ater 1 c.p.	NO
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	art. 600-quinquies c.p.	NO
Tratta di persone	art. 601 c.p.	NO
Traffico di organi prelevati da persona vivente	art. 601-bis c.p.	NO
Acquisto e alienazione di schiavi	art. 602 c.p.	NO
Pornografia virtuale	art. 600-ater.1 c.p.	NO
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	art. 603 bis c.p.	NO
Adescamento di minorenni	art. 609 undecies c.p.	NO
Tortura	art. 613-bis c.p.	NO
Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura	Art. 613-ter c.p.	NO
Abusi di mercato.	art. 25 sexies, D. Lgs. 231/01	
Abuso di informazioni privilegiate	art. 184 D. Lgs. 58/98	NO
Manipolazione del mercato	art. 185 D. Lgs. 58/98	NO
Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate	art. 187-bis D. Lgs. 58/98	NO
Manipolazione del mercato	art. 187-ter D. Lgs. 58/98	NO
Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile	art. 187-ter 1_TUF	NO
Responsabilità dell'ente	art. 187-quinques TUF	NO
Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate	(art. 14 REG. EU. n. 596/2014)	NO
Divieto di manipolazione del mercato	(art. 15 REG. EU. n. 596/2014)	NO
Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.	art. 25 septies, D. Lgs. 231/01	
Omicidio colposo	art. 589 c.p.	SI
Lesioni personali colpose	art. 590 co. 3 c.p.	SI
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.	art. 25 octies, D. Lgs. 231/01	
Ricettazione	art. 648 c.p.	SI
Riciclaggio	art. 648-bis c.p.	SI
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	art. 648-ter c.p.	SI
Autoriciclaggio	art.648 ter.1 c.p.	SI
Delitti in materia di strumenti di pagamento diverso dai contanti	art. 25 octies. 1, D.lgs 231/01	
Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diverso dai contanti	art. 493-ter c.p.	NO
Detenzione e diffusione di apparecchiature,	art. 493-ater c.p.	NO

Tabella dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01		
Reato	Riferimento normativo	Applicabilità
dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti		
Frode informatica	art. 640-ter c.p.	NO
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.	art. 25 novies, D. Lgs. 231/01	
Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessione di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette o parte di esse	art. 171 co. 1 lett a-bis), L. 633/41	NO
Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore e la reputazione dell'autore	art. 171 co. 3, L. 633/41	NO
Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca di dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banca dati	art. 171-bis, Legge 633/41	SI
Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, delle vendite o del noleggio, dischi, nastri, o supporti analoghi o con ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati. Riproduzione, duplicazione, trasmissione, o diffusione abusiva, vendita, cessione o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto	art. 171-ter, L. 633/41	NO

Tabella dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01		
Reato	Riferimento normativo	Applicabilità
d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette		
Mancata comunicazione alla Siae dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione	art. 171-septies L. 633/41	NO
Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale	art. 171-octies L. 633/41	NO
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 25 decies, D. Lgs. 231/01	
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Articolo 377-bis c.p.	SI
Reati Ambientali	art. 25 undecies, D. Lgs. 231/01	
Inquinamento ambientale	(c.p. art. 452 bis)	SI
Disastro ambientale	(c.p. art. 452 quater)	SI
Delitti colposi contro l'ambiente	(c.p. art. 452 quinquies)	SI
Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività	(c.p. art. 452 sexies)	NO
Circostanze aggravanti dei reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso al fine di commettere delitti contro l'ambiente (c.p. art. 452 octies)	(c.p. art. 452 octies)	NO
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	(Art. 452 quaterdecies c.p.)	SI
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	(Art. 727-bis c.p.)	NO
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	(Art. 733-bis c.p.)	NO
Scarico di acque reflue industriali senza rispetto di limiti di legge o senza autorizzazioni delle autorità competenti	(D. Lgs. 152/2006 – Art. 137)	SI
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	(D. Lgs. 152/2006 – Art. 256)	SI
Bonifica dei siti	(D. Lgs. 152/2006 – Art.	SI

Tabella dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01		
Reato	Riferimento normativo	Applicabilità
	257)	
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	(D. Lgs. 152/2006 – Art. 258)	SI
Traffico illecito di rifiuti	(D. Lgs. 152/2006 – Art. 259)	SI
* [Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti] * Soppresso dal 01/01/2019, in attesa di nuovo Sistema	(D. Lgs. 152/2006 – Art. 260 bis comma 6,7,8,)	-
Violazione dei valori limite di emissione	(D. Lgs. 152/2006 – Art. 279)	SI
Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3/03/1973: Fattispecie di reato configurabili in relazione agli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni	(L. 150/1992 art.1)	NO
Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3/03/1973: Fattispecie di reato configurabili in relazione agli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato B e C del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni	(L. 150/1992 art. 2)	NO
Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3/03/1973: Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati	(L. 150/1992 art. 3bis)	NO
Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente	(L. 549/1993 Art. 3)	SI
Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle	(D. Lgs. 202/2007 Art. 8)	NO

Tabella dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01		
Reato	Riferimento normativo	Applicabilità
navi e conseguenti sanzioni: Inquinamento doloso		
Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni: Inquinamento colposo	(D. Lgs. 202/2007 Art. 9)	NO
Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	art. 25 duodecies, D. Lgs. 231/01	
Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	art. 22 comma 12 e comma 12 <i>bis e ter</i> D.Lgs. 286/1998 - art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. n. 286/1998	SI
Razzismo e xenofobia	art. 25 terdecies, D. Lgs. 231/01	
Propagandare ovvero istigare e incitare la diffusione sulla negazione o minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.	Art. 604 bis c.p.	NO
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	art. 25- quaterterdecies, D. Lgs. 231/01	
Offrire o promettere denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo	artt. 1 Legge 13 dicembre 1989, n. 401,	NO
Esercitare abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario; organizzare scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso	Articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401	NO

Tabella dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01		
Reato	Riferimento normativo	Applicabilità
dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Esercitare l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità. Vendere sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. Esercitare e raccogliere a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge. Dare pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero. Svolgere in Italia, partecipare a concorsi, giuochi, scommesse esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. Accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero. Raccogliere o prenotare giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.	Articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401	NO
Reati tributari	art. 25-<i>quinquiesdecies</i> del D.Lgs. n. 231/2001	
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Art. 2, comma 1, D.lgs. 74/2000	SI
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	art. 2, comma 2-bis, D.lgs. 74/2000	SI

Tabella dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01		
Reato	Riferimento normativo	Applicabilità
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	art.3 D.lgs. 74/2000	SI
Dichiarazione infedele	Art. 4 D.lgs. 74/2000	SI
Omessa dichiarazione	Art. 5 D.lgs. 74/2000	SI
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	art. 8, comma 1, D.lgs. 74/2000	SI
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	art. 8, comma 2-bis, D.lgs. 74/2000	SI
Occultamento o distruzione di documenti contabili	art.10 D.lgs. 74/2000	SI
Indebita compensazione	art.10-quater D.lgs. 74/2000	SI
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	art. 11 D.lgs. 74/2000	SI
Contrabbando	art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001	
Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali	(art.282 Testo unico n.43/1973)	NO
Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art.283 Testo unico n.43/1973)	art.283 Testo unico n.43/1973)	NO
Contrabbando nel movimento marittimo delle merci	(art.284 Testo unico n.43/1973)	NO
Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea	(art.285 Testo unico n.43/1973)	NO
Contrabbando nelle zone extra-doganali	(art.286 Testo unico n.43/1973)	NO
Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali	(art.287 Testo unico n.43/1973)	NO
Contrabbando nei depositi doganali	(art.288 Testo unico n.43/1973)	NO
Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione	(art.289 Testo unico n.43/1973)	NO
Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti	(art.290 Testo unico n.43/1973)	NO
Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea	(art.291 Testo unico n.43/1973)	NO
Contrabbando di tabacchi lavorati esteri	(art.291-bis Testo unico n.43/1973)	NO
Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri	(art.291-ter Testo unico n.43/1973)	NO
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)	(art.291-quater Testo unico n.43/1973)	NO
Altri casi di contrabbando	(art.292 Testo unico n.43/1973)	NO
Circostanze aggravanti del contrabbando)	(art.295 Testo unico n.43/1973)	NO
Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca (Inserito da D.Lgs.n.156 del 4	(art.301 Testo unico n.43/1973)	NO

Tabella dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01		
Reato	Riferimento normativo	Applicabilità
ottobre 2022)		
Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale	art. 25-septiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001	
Furto di beni culturali	(art. 518-bis c.p.)	NO
Appropriazione indebita di beni culturali	(art. 518-ter c.p.)	NO
Ricettazione di beni culturali	(art. 518-quater c.p.)	NO
Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali	(art. 518-octies c.p.)	NO
Violazioni in materia di alienazione di beni culturali	(art. 518-novies c.p.)	NO
Importazione illecita di beni culturali	(art. 518-decies c.p.)	NO
Uscita o esportazione illecite di beni culturali	(art. 518-undecies c.p.)	NO
Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici	(art. 518-duodecies c.p.)	NO
Contraffazione di opere d'arte	(art. 518-quaterdecies c.p.)	NO
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	art. 25-duodevicies del D.Lgs. n. 231/2001	
Riciclaggio di beni cultura	(art. 518-sexies c.p.)	NO
Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	(art. 518-terdecies c.p.)	NO
Reati transnazionali.	Legge 146/06, artt. 3 e 10	
Associazione per delinquere	art. 416 c.p.	NO
Associazione di tipo mafioso	art. 416-bis c.p.	NO
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	art. 291-quater DPR 43/73	NO
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	art. 74 del DPR 309/90	NO
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D. 286/98	NO
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 377-bis c.p.	NO
Favoreggiamento personale	art. 378 c.p.	NO
Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]	Art.12 L.9/2013 – Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	
<u>Norme</u>	▪ <u>Art. 440 c.p.</u> ▪ <u>Art. 442 c.p.</u> ▪ <u>Art. 444-ter c.p.</u> ▪ <u>Art. 473 c.p.</u> ▪ <u>Art. 474 c.p.</u>	

Tabella dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01		
Reato	Riferimento normativo	Applicabilità
	▪ <u>Art. 515 c.p.</u> ▪ <u>Art. 516 c.p.</u> ▪ <u>Art. 517 c.p.</u> ▪ <u>Art. 517-quater c.p.</u>	

10. LE PARTI SPECIALI

10.1. Premessa

Il perseguimento delle finalità di prevenzione dei Reati richiede una ricognizione dei meccanismi di funzionamento e di controllo della Società, nonché la verifica dell'adeguatezza dei criteri di attribuzione delle responsabilità all'interno della struttura.

Il presidio principale per l'attuazione delle vigenti previsioni normative è rappresentato dal Modello di organizzazione, gestione e controllo, cui si affiancano i principi di riferimento e le regole di condotta contenuti nel Codice di Comportamento, con particolare riguardo al Codice Etico.

A qualificare ulteriormente il presidio sul disposto normativo, il Modello si struttura sulla base dei seguenti elementi costitutivi:

Mappatura dei Processi, con caratteristiche di esaustività ed aderenza alla realtà specifica dei processi aziendali, che individui le dinamiche dei Processi e le responsabilità connesse, al fine di disporre di protocolli e procedure di concreta applicazione.

Organismo di Vigilanza, autonomo ed indipendente, con il compito di controllare il grado di effettività, adeguatezza, mantenimento ed aggiornamento del modello organizzativo, predisponendo validi strumenti di controllo e, inoltre, di:

- promuovere lo sviluppo di meccanismi procedurali in grado di garantire la documentabilità e verificabilità delle fasi decisionali dei processi;
- garantire l'adozione di un sistema chiaro di segregazione delle responsabilità;
- promuovere ed assicurare l'operatività dei flussi informativi tra le diverse aree/unità aziendali e dalle stesse all'Organismo di Vigilanza, nonché un sistema di reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli Organi Sociali;
- Sistema Disciplinare, adeguato alla struttura della Società, alle funzioni dei suoi rappresentanti e ai rapporti contrattuali della Società con i propri dipendenti, al fine di rendere efficiente l'azione dell'Organismo di Vigilanza e, più in generale, di dare effettività al Modello, requisito essenziale ai fini dell'esimente.

Formazione ed Informazione per i Destinatari del Modello, attraverso un sistema di comunicazione capillare, efficace, dettagliato, completo e costante (piani di formazione, flussi informativi intranet, ecc.), con l'obiettivo di assicurare la conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel Modello.

10.2. Funzione delle Parti Speciali

Le Parti Speciali del Modello di Industrial & Service costituiscono gli elementi finalizzati ad

illustrare i principi generali di comportamento, i protocolli e, più in generale, il sistema dei controlli che rispondono all'esigenza di prevenzione degli illeciti di cui al D. Lgs. 231/01, nell'ambito di processi specificatamente individuati (Processi Sensibili).

I Processi Sensibili (per attività tipica o di provvista) sono definiti sulla base realtà gestionale ed operativa di Industrial & Service ed in relazione alle fattispecie di reato individuate.

Le Parti Speciali sono pertanto il documento nel quale sono fissate le condotte previste per tutti i Destinatari del Modello (Organi Sociali, Management, Dipendenti, ma anche Fornitori, Consulenti e altri Soggetti Terzi in genere), che hanno un ruolo (di presidio, di vigilanza, operativo, ecc.) nei Processi Sensibili.

Nello specifico, obiettivo delle Parti Speciali è che i Destinatari del Modello mantengano, nei rapporti con la P. A., con i Fornitori, con i clienti con i dipendenti, condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati.

Nelle Parti Speciali, sono pertanto individuati:

- a) le Aree e/o i Processi definiti “sensibili” ovvero a rischio di reato;
- b) i principi fondamentali di riferimento cui si ispirano e/o si devono ispirare le disposizioni organizzative e procedurali ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c) i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica dell'Organismo di Vigilanza e dei responsabili delle altre aree/unità aziendali che con lo stesso cooperano, debitamente disciplinate in regolamenti interni da adottare ai fini della corretta applicazione del Modello.

I Reati nei confronti dei quali la Società si impegna nell'attività di prevenzione prevista dal decreto sono individuati – vista la natura, lo scopo sociale, le attività di Industrial & Service – nelle seguenti Parti Speciali:

1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e art. 25)
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis)
3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)
4. Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis-1)
5. Reati societari (art. 25 ter) - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies)
6. Delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies)

7. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies)
8. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies)
9. Reati ambientali (art. 25 undecies)
10. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies) - Reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25 quinquies)
11. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001)

10.3. Criteri adottati per la valutazione dei reati

Sulla base dell'analisi del contesto aziendale finalizzato ad individuare le attività ed i processi nei quali possono verificarsi elementi di rischio reato, è stata valutata la probabilità che essi possano essere commessi, attribuendo loro i valori previsti dalla seguente “Scala dei Rischi”.

Scala dei Rischi	
Rischio Basso	La probabilità di commissione del reato è valutabile a mero titolo di ipotesi.
Rischio Medio	La probabilità di commissione del reato non è trascurabile in quanto la fattispecie astratta potrebbe concretamente realizzarsi.
Rischio Alto	La probabilità di commissione del reato è reale in quanto le attività aziendali potrebbero permettere la realizzazione di fatti idonei a violare il bene giuridico tutelato.

La probabilità di commissione di un Reato (Rischio) viene valutata ipotizzando una situazione di assoluta “assenza di controlli” sul processo, in considerazione delle attività svolte dall'azienda e delle peculiarità proprie del mercato di riferimento.

Individuati in questo modo i processi a rischio, si prenderanno in considerazione, nelle relative parti speciali su indicate, le norme/procedure attraverso le quali l'azienda li disciplina e li controlla.

I due momenti formalizzati nel presente documento sono necessari per **orientare l'azione di vigilanza dell'organo di controllo interno** il quale, pur conscio delle regole di controllo adottate dall'azienda, dovrà focalizzarsi anzitutto sui processi con il più elevato rischio.

ALLEGATO 1

ORGANIGRAMMA

ALLEGATO 2

CODICE ETICO